

STATUTO INTEGRATIVO REGIONALE DELLA CGIL/AGB/CGL ALTO ADIGE-SÜDTIROL

Testo approvato dal
Comitato Direttivo CGIL/AGB/CGL il 22.12.2010 con modifiche del 17 06 2011

Titolo I - Principi costitutivi

Art. 1 - Denominazione e sede

(1) La denominazione ufficiale dell'Organizzazione sindacale in Alto Adige - Südtirol, che nell'ambito della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) costituisce a tutti gli effetti struttura regionale e perciò centro regolatore, in lingua tedesca è: "Allgemeiner Gewerkschaftsbund (AGB)" ed in ladino "Confederazion generala dl laur (CGL)". Sia all'interno che verso l'esterno viene usata la sigla bilingue e cioè in italiano "CGIL/AGB" ed in tedesco "AGB/CGIL". Quando la Confederazione si rivolge a lavoratori e lavoratrici o alle istituzioni delle valli ladine viene usata la sigla trilingue "CGL/AGB/CGIL".

(2) L'emblema della CGIL/AGB/CGL consiste nel quadro in colore rosso e la sigla bilingue o trilingue nei casi di cui al comma 1 in colore nero.

(3) La CGIL/AGB/CGL ha sede in Bolzano ed è articolata nelle varie realtà locali e di categoria nonché nelle strutture di servizio ed enti collegati, di seguito chiamate strutture sindacali.

(4) Tutte le strutture sindacali sono denominate in italiano e tedesco e possono adottare anche la denominazione ladina. Le strutture sindacali nelle valli ladine assumono anche la denominazione ladina.

(5) Le strutture sindacali zionali della Confederazione usano la denominazione "Camera del Lavoro - Arbeiterkammer".

Art. 2 - Validità'

(1) La CGIL/AGB/CGL, godendo di fatto e di diritto - nell'ambito della CGIL nazionale - di una speciale autonomia di cui all'articolo 9 dello statuto nazionale della CGIL, adotta il presente Statuto regionale che è valido nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige-Südtirol per tutti gli iscritti e per tutte le strutture sindacali della CGIL/AGB/CGL.

Art. 3 - Definizione della CGIL/ AGB/CGL

(1) La CGIL/AGB/CGL è un'organizzazione sindacale generale di natura programmatica, unitaria e democratica, pluri-etnica, di donne e uomini, che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative e autogestite, dei lavoratori e lavoratrici parasubordinati e atipici, dei disoccupati, inoccupati, o comunque in cerca di prima occupazione, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani.

(2) L'adesione alla CGIL/AGB/CGL è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi linguistici, nazionalità, di orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell'essere credente o non credente, nonché l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.

La CGIL/AGB/CGL ha sede a Bolzano-Bozen.

(3) All'interno e ad integrazione delle direttive e degli obiettivi della CGIL Nazionale e della Confederazione Sindacale Europea CES e della Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi la CGIL/ AGB/CGL sviluppa una politica sindacale unitaria e si impegna ad operare per la reciproca comprensione, la convivenza attiva e la solidarietà tra i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati e le pensionate delle diverse nazionalità ed etnie. La CGIL/AGB/CGL si impegna altresì a rappresentare gli interessi, le aspirazioni e le cause di questi lavoratori e queste lavoratrici, pensionati e pensionate. Tale impegno comporta anche la necessità di favorire l'adozione di forme organizzative per i gruppi linguistici, specificate nel presente statuto, al fine di non lederne minimamente l'identità, assicurando nel contempo l'unità decisionale del Sindacato pur nella molteplicità delle espressioni.

(4) La CGIL/AGB/CGL considera la pace tra i popoli bene supremo dell'umanità e ispira la sua azione alla conquista di rapporti interregionali transfrontalieri in cui tutti i popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a preservare durevolmente l'umanità e la natura.

(5) La CGIL/AGB/CGL considera la solidarietà attiva tra i lavoratori e le lavoratrici di tutti i Paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l'affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l'indipendenza nazionale e la piena tutela dell'identità culturale **linguistica** ed etnica di ogni popolo.

(6) La CGIL/AGB/CGL è, altresì, impegnata nella costruzione dell'Unione europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale. A questo fine, la CGIL/AGB/CGL opera per rafforzare l'unità del movimento sindacale europeo, a partire dal suo impegno nel Consiglio Sindacale Interregionale Alpi Centrali, e, conseguentemente, per la definizione di politiche e di azioni coordinate nelle diverse regioni confinanti, finalizzate anche al superamento dei particolarismi, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso.

(7) La CGIL/AGB/CGL afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini native/i e immigrate/i di decidere - su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le differenze - della propria vita e del proprio lavoro. Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunità fra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione fra generi.

(8) La CGIL/AGB/CGL tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento alla eventualità di molestie e/o ricatti sessuali.

(9) La CGIL/AGB/CGL è un sindacato di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.

(10) La stessa autonomia della CGIL/AGB/CGL, anch'essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e movimenti politici e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.

(11) La CGIL/AGB/CGL considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Pertanto considera necessario agire perché da tutte le componenti dell'associazionismo sindacale nella nostra Provincia sia condiviso il principio della costante verifica, democratica e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell'insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema giuridico istituzionale basato sulla efficacia generale degli accordi sindacali.

(12) La CGIL/AGB/CGL considera l'unità dei lavoratori e la democrazia sindacale - e, in questo quadro, l'unità delle Confederazioni - valori e obiettivi strategici, fattori determinanti di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa dell'autonomia progettuale e programmatica del sindacato nonché per il rafforzamento della convivenza tra i gruppi linguistici in Alto Adige - Südtirol.

Art. 4 - I compiti della CGIL/AGB/ CGL

(1) La CGIL/AGB/CGL ha il compito di elaborazione e di direzione politica e organizzativa di tutte le proprie strutture sindacali esistenti nel territorio, promuove e gestisce le politiche sindacali e vertenziali e coordina, indirizzandola, l'attività confederale sui temi di interesse generale.

(2) In raccordo con gli indirizzi della CGIL nazionale, la CGIL/AGB/CGL ha, nell'ambito del proprio territorio, nei confronti delle istituzioni pubbliche e delle controparti pubbliche e private, competenza primaria e potere di rappresentanza e di negoziazione su tutte le materie nelle quali gli enti territoriali regionali e provinciali esercitano potestà legislativa e/o ordinamentale in forza dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige-Südtirol e relative disposizioni di attuazione.

(3) La CGIL/AGB/CGL, in quanto centro regolatore, interviene e decide per quanto di sua competenza :

- sull'insieme della politica organizzativa nel territorio della Provincia di Bolzano Alto Adige-Südtirol, anche per realizzare scelte di razionalizzazione e decentramento, in grado di garantire maggiore presenza ed efficienza; a tal fine,
- sulla politica dei quadri e della loro formazione, per favorire attraverso la mobilità la pluralità delle esperienze;
- sulla redistribuzione delle risorse finanziarie, in relazione al modello organizzativo previsto nel-lo Statuto regionale e alle decisioni del Comitato direttivo della CGIL/AGB/CGL;
- sul regolamento dei trattamenti dei collaboratori e delle collaboratrici, secondo le decisioni del Comitato direttivo nazionale della CGIL;
- nella direzione e nel coordinamento della politica dei servizi;
- sull'edizione di pubblicazioni periodiche nelle due o più lingue senza fini di lucro.

(4) La CGIL/AGB/CGL impegna tutte le sue strutture a programmare iniziative di formazione che coinvolgano i gruppi dirigenti, gli attivisti e le attiviste, i collaboratori e le collaboratrici nonché iscritti/e e lavoratori e lavoratrici non iscritti/e. In tale ambito la CGIL/AGB/CGL elabora, in accordo con il Consiglio sindacale di cui all'articolo 21, particolari progetti per la promozione e la qualificazione degli attivisti e delle attiviste di lingua tedesca e ladina. Le strutture ne rispondono al Comitato direttivo regionale. Ogni dirigente, operatore ed operatrice è tenuto a parteciparvi.

Art. 5 - Iscrizione alla CGIL/AGB/ CGL

(1) L'iscrizione alla CGIL/AGB/CGL avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale, o della lega SPI/LGR, e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta a cura delle Segreterie delle strutture alle quali l'iscrizione viene richiesta che ne daranno informazione ai Centri regolatori, nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista, nazista o razzista, organizzazioni terroristiche).

(2) Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo con la CGIL/ AGB/CGL. Con la medesima procedure di cui al comma 1 del presente articolo, le Segreterie delle stesse strutture procederanno a dichiarare interrotto il rapporto associativo.

(3) L'iscrizione alla CGIL/AGB/CGL è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; è rinnovata con la consegna della tessera e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritt/a.

Art. 6 - Diritti delle iscritte e degli iscritti

(1) Le iscritte e gli iscritti alla CGIL/AGB/CGL e alle strutture ad essa aderenti hanno pari diritti.

(2) Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi e fra i gruppi linguistici.

(3) Durante le riunioni sindacali deve essere rispettato il diritto e l'esigenza di ogni iscritto/a di potersi esprimere in italiano o in tedesco secondo la propria peculiarità, cultura e mentalità per garantire un proficuo scambio reciproco di idee. Il rispetto di queste fondamentali esigenze è condizione indispensabile per l'assunzione di decisioni con piena coscienza.

(4) Sia gli iscritti che i non iscritti hanno il diritto di utilizzare le lingue italiano e tedesco nei rapporti con le strutture sindacali e all'interno di esse. I responsabili degli organismi dirigenti della CGIL/AGB/CGL sono tenuti a assicurare l'esercizio di tale diritto. Salvo motivate eccezioni, prese di posizione pubbliche, circolari, pubblicazioni, volantini ecc. rivolti a tutti i lavoratori, le lavoratrici ed ai cittadini, alle cittadine in genere dell'Alto Adige-Südtirol, devono essere redatti nelle due lingue. Si può usare separatamente la lingua italiana, tedesca o altre quando ci si rivolge specificamente ad un gruppo linguistico.

(5) Nell'impiego di personale tecnico-amministrativo delle varie strutture sindacali, sarà richiesta, oltre alla professionalità, la buona conoscenza, scritta ed orale, delle lingue italiana e tedesca da accertare secondo le norme del regolamento del personale. Eventuali deroghe dovranno essere concordate dalle strutture stesse con la Segreteria regionale della CGIL/AGB/CGL.

(6) Nell'ambito del regolamento del personale devono essere adottate le più opportune iniziative per favorire la conoscenza della seconda lingua per il personale già in servizio.

(7) Gli iscritti e le iscritte hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere - anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.

(8) Ogni iscritta e ogni iscritto alla CGIL/AGB/ CGL ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che la/lo riguarda.

(9) Le iscritte e gli iscritti alla CGIL/AGB/CGL hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei servizi organizzati dalle strutture della CGIL/AGB/CGL.

(10) La CGIL/AGB/CGL deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.

(11) Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze del Comitato di garanzia competente di cui all'art. 24 e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

(12) Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno della organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.

(13) Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.

Art. 7 - Doveri delle iscritte e degli iscritti

(1) Le iscritte e gli iscritti alla CGIL/AGB/CGL partecipano alle attività dell'organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

(2) Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte/ degli altri iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.

(3) Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della CGIL/AGB/CGL, in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per l'intera CGIL/AGB/CGL su una unica piattaforma, quella definita dal mandato.

Art. 8 - Democrazia sindacale

(1) I cardini su cui poggia la vita democratica della CGIL/AGB/CGL sono:

- a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/ iscritto alla CGIL/AGB/CGL, in uguaglianza di diritti con le altre iscritte/iscritti, alla formazione delle deliberazioni del proprio sindacato di categoria e delle istanze confederali, o alle decisioni specifiche che li riguardano;
- b) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'organizzazione ai vari livelli - prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti - e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi, da parte dei lavoratori. Comunque, per la CGIL/AGB/CGL, in assenza del mandato di tutti i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati interessati, è vincolante il pronunciamento degli iscritti;
- c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta fino a un massimo di un decimo delle iscritte/iscritti o di un quarto dei componenti degli organismi stessi, sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno;
- d) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso;
- e) l'unicità dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
- f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la necessità di rappresentanza dell'insieme degli interessi dei lavoratori occupati e no, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi, affinché si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della CGIL/AGB/CGL, il valore della confederalità;
- g) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri
 - di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato direttivo;
 - di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato direttivo, di rappresentanza legale della CGIL/AGB/CGL e di direzione quotidiana delle attività, attribuiti al/la segretario/a generale e alla Segreteria;
 - di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di garanzia;
 - di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie della CGIL/AGB/CGL, attribuito al Collegio statutario di verifica;
 - di garanzia statutaria - intesa come istanza a cui ricorrere per interpretazioni statutarie e per giudicare la compatibilità delle normative approvate dagli organi direttivi ai vari livelli con lo Statuto della CGIL/AGB/ CGL - attribuita al collegio statutario nazionale;
- h) l'affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comitati degli iscritti e dalle Leghe dei pensionati fino agli esecutivi, nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna regionale ed interregionale, di un sindacato di donne e di uomini - stabilendo che nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40 per cento o al di sopra del 60 per cento e definendo le relative regole applicative - anche attraverso lo scorrimento nelle liste in caso di elezione degli organismi - e la rappresentazione compiuta della complessità della CGIL/AGB/ CGL, costituita dai pluralismi e dalle diversità, come definiti nel presente Statuto, nonché dalla pluralità di strutture nelle quali si articola e vive la Confederazione, affinché in coerenza con i principi di solidarietà non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale;
- i) la definizione di regole per la selezione e la mobilità dei gruppi dirigenti, ispirate a favorirne il rinnovamento costante e a meglio utilizzarne le esperienze, prenderà in considerazione: la durata massima del mandato esecutivo e, per quanto riguarda il Sistema servizi, la durata massima degli incarichi di direzione. Ad esclusione dello SPI/LGR, saranno stabilite regole per la conclusione del rapporto di dipendenza con la CGIL/AGB/CGL al raggiungimento dell'età massima prevista con l'indicazione del 65° anno di età per la cessazione degli incarichi esecutivi o dirigenziali. Tali regole hanno lo scopo di favorire il rinnovamento della platea dirigente attraverso una politica dei quadri che, a tutti i livelli dell'organizzazione, garantisca, anche mediante l'utilizzo di intensi percorsi formativi, un accesso diffuso dei giovani e degli immigrati, in particolare provenienti dai luoghi di lavoro, a ruoli di responsabilità e direzione, per arrivare, con specifiche modalità, a raggiungere l'obiettivo, riferito alla platea dei lavoratori attivi, dell'ingresso del 20% di giovani con meno di 35 anni negli organismi dirigenti confederali e di categoria;

l) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all'eventuale opposizione di avere sì e modalità certe di verifica e controllo dell'operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantirne l'agibilità.

(2) Al Comitato direttivo della CGIL/AGB/CGL spetta il compito di tradurre in norme vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in caso di non rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo e di normare, altresì, il sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale e con la garanzia che almeno un 3 per cento di iscritte/iscritti o delegate/delegati possa presentare una lista. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei componenti.

(3) Inoltre, il carattere democratico dell'organizzazione è garantito:

- 1) dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per l'indizione dei congressi straordinari, e dall'elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;
- 2) dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto.

Art. 9 - Incompatibilità

(1) La CGIL/AGB/CGL ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le decisioni di ricorrere - quando è necessario - alla pressione sindacale e allo sciopero, all'obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri, e di salvaguardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla Confederazione nel suo insieme. Questo principio della solidarietà contrappone la CGIL/AGB/CGL a ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico. La CGIL/AGB/CGL considera incompatibile con l'appartenenza alla Confederazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla CGIL/AGB/CGL, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività generale alla quale tende la CGIL/AGB/CGL, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l'unità della CGIL/AGB/CGL come soggetto contrattuale.

(2) L'adesione alla CGIL/AGB/CGL è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali i Comitati direttivi delle federazioni o sindacati nazionali, prevedano espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d'azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali.

(3) L'autonomia della CGIL/AGB/CGL si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell'organizzazione ai vari livelli:

- appartenenza a Consigli di amministrazione, commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili (ad esclusione di quelli di società promosse dalla CGIL/AGB/CGL oppure previste da norme di legge che prevedono espressamente la presenza delle organizzazioni sindacali), di istituti ed enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere; eventuali deroghe riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Comitato direttivo nazionale;
- appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi degli stessi;
- qualità di componente delle assemblee elettive della Comunità europea e quelle dello Stato italiano, della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, della Provincia Autonoma di Bolzano. La candidatura alle assemblee elencate, a primarie di coalizioni o di partito comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi anche se precedente all'appuntamento elettorale;
- assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali in enti locali. L'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.

(4) Trascorsi dodici mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l'iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte. Analogamente, si prevede che l'iscritto/a che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o di assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di dodici mesi.

A livello di posto di lavoro e/o Lega, per carica di direzione si intende l'appartenenza agli esecutivi; l'incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di Comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del Comune in cui è collocato il luogo di lavoro o dei Comuni facenti capo alla Lega.

(5) Dà luogo a incompatibilità anche l'assunzione di incarico di difensore civico.

(6) Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. E' responsabilità della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria al Collegio di Verifica.

(7) Ove se ne ravvisi la necessità, è facoltà del Comitato Direttivo della CGIL/AGB/CGL, a maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti, stabilire eventuali altre forme di incompatibilità

Titolo II - Delle strutture e delle forme organizzative

Art. 10 - Struttura organizzativa

(1) La struttura organizzativa della CGIL/AGB/CGL, in ogni suo assestamento e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e delle iscritte, dei lavoratori e delle lavoratrici nonché dei pensionati e delle pensionate il più efficace impegno per la democrazia verso l'unità sindacale ed a estendere la presenza sul territorio provinciale, inteso come insieme di luoghi di lavoro, relazioni, competenza istituzionali.

(2) Nei luoghi di lavoro o nel territorio la CGIL/AGB/CGL identifica nell'assemblea delle iscritte/i e della Lega SPI/LGR la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale della CGIL/AGB/CGL e delle sue categorie e dello SPI/LGR. L'Assemblea elegge:

a) il Comitato degli iscritti CGIL/AGB/CGL o il direttivo della Lega SPI/LGR, secondo le modalità stabilite dal Comitato direttivo regionale che ne fissa compiti, funzioni e ruoli nel quadro di un'affermazione piena degli stessi, quali vere e proprie strutture orizzontali e verticali;

b) i delegati ai congressi delle istanze superiori.

(3) La CGIL/AGB/CGL si articola nelle seguenti strutture per la generalità dei lavoratori e dei pensionati:

- i Comitati degli iscritti e delle iscritte del posto di lavoro o del territorio odi lega o interaziendale; le leghe dei pensionati; i Comitati per il lavoro; le forme di organizzazione dei non occupati;
- le Camere del lavoro zonali e locali che comprendono le federazioni o sindacati zonali di categoria;
- le federazioni o sindacati regionali di categoria.

(4) L'azione della CGIL/AGB/CGL è volta, altresì, a favorire l'autorganizzazione delle donne a tutti i livelli. Conseguentemente, spetta al Comitato direttivo definire le regole di costituzione e riconoscimento, stabilendone contestualmente i poteri, le prerogative e le risorse.

(5) Spetta, inoltre, al Comitato direttivo della CGIL/AGB/CGL decidere forme specifiche di rappresentanza delle diversità dei soggetti, anche attraverso la costituzione di strutture di coordinamento, stabilendone i poteri e le prerogative, gli ambiti di decisione e/o di proposta e di consultazione obbligatoria degli stessi da parte degli organismi dirigenti, le risorse, le modalità della loro composizione e i livelli ai quali se ne prevede l'esistenza, il loro grado di autonomia.

(6) A tal fine la CGIL/AGB/CGL si impegna a definire un' adeguata rappresentanza negli Organi Dirigenti della Confederazione e delle Categorie. Si impegna inoltre a costituire strutture o rafforzare quelli esistenti al fine di rispondere meglio alle esigenze dei/delle lavoratori/ci provenienti da altri paesi presenti sul territorio. Tali strutture devono avere ruoli, funzioni e poteri chiaramente definiti al fine di garantire la maggior partecipazione nel rispetto degli orientamenti e dello Statuto della CGI/AGB/CGL, salvaguardando le specifiche peculiarità culturali.

Art. 11 - Camere del lavoro zonali

(1) La Camera del lavoro zonale comprende le strutture sindacali della CGIL/AGB/CGL esistenti nell'ambito della zona sindacale.

(2) I comitati degli iscritti aziendali e locali e le leghe SPI/LGR eleggono i componenti del Comitato degli iscritti zonale esercita le funzioni conferite nel regolamento specifico per i Comitati degli iscritti e promuove le iniziative sindacali di carattere generale nel territorio.

(3) Il Comitato direttivo regionale, avvalendosi di una rosa di nomi proposti dal Comitato degli iscritti zonale, nomina uno/a o più coordinatori, eventualmente specificandone gli incarichi, che gestiscono le vertenzialità territoriali su temi di interesse generale, favoriscono una sempre più elevata capacità autonoma dei sindacati ad assolvere i propri specifici compiti, tengono viva una qualificata iniziativa dell'organizzazione sindacale nel suo complesso, con particolare riguardo ai problemi generali dello sviluppo economico e del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione lavoratrice, coordinano la regolare erogazione dei servizi.

(4) I coordinatori delle Camere del Lavoro zonali rappresentano la CGIL/AGB/CGL verso l'esterno nell'ambito della propria zona e partecipano alle riunioni del Comitato direttivo regionale, se non già componenti dello stesso.

(5) Gli operatori e le operatrici delle diverse strutture sindacali nelle zone sono impegnati, oltre che ad espletare i compiti specifici della propria struttura, a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi generali della rispettiva zona. Le strutture regionali favoriscono al meglio la collaborazione nello svolgimento dell'attività zonale.

Art. 12 - Federazioni o sindacati di categoria

(1) Le federazioni o sindacati regionali di categoria organizzano le iscritte/iscritti alla CGIL/AGB/ CGL sulla base della qualificazione merceologica del settore o del comparto cui appartiene l'azienda o l'ente in cui essi prestano la loro opera.

(2) E di stretta pertinenza delle federazioni o sindacati regionali di categoria l'esercizio del mandato negoziale, da esplicare nell'ambito delle direttive e del coordinamento della Confederazione ad ogni livello.

(3) Le federazioni o sindacati regionali di categoria intervengono fra l'altro:

- * sull'insediamento del sindacato di categoria nei luoghi di lavoro e nel territorio;
- * sulla promozione della politica dei quadri e della loro formazione permanente partendo dalla valorizzazione dei luoghi di lavoro.

Articolo 13 - Sindacato pensionati

(1) Lo SPI/LGR, sindacato generale delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani, organizza e tutela nella CGIL/AGB/CGL i pensionati ex lavoratori di tutte le categorie e in relazione ad ogni regime pensionistico.

(2) La CGIL/AGB/CGL assume attraverso lo SPI/ LGR la rappresentanza dei pensionati e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.

(3) La CGIL/AGB/CGL coinvolge lo SPI/LGR - anche attribuendo il diritto di proposta nell'elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale - e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative

autonomamente esercitate dal sindacato dei pensionati e riferite alla tutela del reddito pensionistico, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all'assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all'interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo dei pensionati e degli anziani. In questo senso, lo SPI/LGR e le sue strutture territoriali e di base promuovono e/o integrano le attività vertenziali della CGIL/AGB/CGL sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.

(4) Ai vari livelli della Confederazione nelle negoziazioni attinenti alla previdenza, all'assistenza sanitaria e alla sicurezza sociale e al funzionamento delle relative strutture, lo SPI/LGR fa parte delle delegazioni confederali trattanti.

(5) La CGIL/AGB/CGL promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra federazioni di categoria e sindacato dei pensionati, definendone, in accordo, forme e modalità.

Articolo 14 - Le strutture di servizio

(1) La CGIL/AGB/CGL e le sue strutture, al fine di realizzare una efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti e dei lavoratori, in attività o in pensione, promuove la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti, Società) per l'erogazione di servizi.

(2) La finalità della politica dei servizi della CGIL/AGB/CGL è contribuire, con pari dignità, alla realizzazione della strategia dei diritti e della solidarietà, ponendo al centro la dimensione della persona-utente nel quadro della difesa e dell'avanzamento dei diritti collettivi.

(3) Per questo l'attività di servizio della CGIL/AGB/CGL è da considerarsi una funzione strategica del sindacato generale e uno strumento indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della Confederazione. In questo senso, si configura come una specifica articolazione della CGIL/AGB/CGL.

(4) Le strutture di servizio operano nell'ambito degli indirizzi politico strategici decisi dalla CGIL/AGB/CGL. Godono di piena autonomia nella gestione e realizzazione del servizio. Rispondono dei risultati, oltre che ai propri organi statuari, agli organismi confederali.

(5) Ciascuna struttura di servizio è tenuta ad adempiere alla propria missione istituzionale, nella rigorosa osservanza delle rispettive normative di riferimento. E tenuta, altresì, a sviluppare e accrescere la qualità del servizio e della tutela, attraverso una politica di qualificazione delle proprie competenze tecniche, professionali e gestionali; nonché a realizzare una gestione economica del servizio in equilibrio, nel pieno rispetto dei vincoli legislativi e statuari esistenti.

(6) Nella valorizzazione della missione specifica di ciascun servizio, la CGIL/AGB/CGL, ai vari livelli, sviluppa le necessarie forme di coordinamento tra i diversi servizi, in modo da realizzare sul territorio una politica integrata dei servizi stessi, capace di rispondere in modo unitario alle domande di tutela globale della persona-utente, attraverso un utilizzo razionale ed efficiente dell'insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate nell'attività di servizio.

Titolo III - Organi della Confederazione

Articolo 15 - Organi della Confederazione

(1) Gli organi della CGIL/AGB/CGL sono:

- a. Sono organi deliberanti:
 - il Congresso confederale;
 - il Comitato direttivo.
- b. E' organo esecutivo:
 - la Segreteria.
- c. Sono organi di controllo amministrativo:
 - il Collegio dei Sindaci;
 - gli Ispettori.
- d. E organo di giurisdizione disciplinare interna:
 - il Comitato di Garanzia (fino al 32.12.2011)
- e. Sono organi di garanzia statutaria:
 - Il Collegio di verifica;

(2) Nelle elezioni dei vari organi (compresi i comitati degli iscritti) viene favorita il più possibile la partecipazione e responsabilizzazione dei gruppi linguistici, meno rappresentati nella vita sindacale, nonché una rappresentanza adeguata di lavoratori e lavoratrici di altri paesi. A questo fine, laddove non sia possibile realizzare la pariteticità tra i gruppi, italiano e tedesco, deve essere garantita la quota di rappresentanza minima pari almeno all'esistente fra gli iscritti e le iscritte, considerando anche la consistenza linguistica dei lavoratori e delle lavoratrici nell'ambito delle categorie o del territorio ed una adeguata rappresentanza delle lavoratrici e lavoratori provenienti da altri paesi.

(3) Le assunzioni e l'utilizzazione dei dirigenti e delle dirigenti con distacco o aspettativa sono decise dalle segreterie o Presidenze delle strutture sindacali e devono essere coordinate con la Segreteria CGIL/AGB/CGL regionale.

(4) Le candidature di competenza della CGIL/AGB/CGL per incarichi interni ed esterni devono essere decise o ratificate dal Comitato Direttivo regionale, tenendo conto in primo luogo della competenza dei candidati e delle candidate, del pluralismo linguistico e garantendo una rotazione da concordare anche con le altre Organizzazioni Sindacali. Gli eletti e le elette in tali organismi potranno essere chiamati/e ad informare il Comitato Direttivo regionale della CGIL/AGB/CGL del loro operato.

(5) Al fine di garantire la migliore rappresentanza degli orientamenti ideali, dei gruppi linguistici, etnici, di genere, professionali e di categorie, la CGIL/AGB/CGL pratica in via preferenziale il sistema delle liste concordate a voto segreto (come espressamente richiamato dal CSN e in conformità a quanto previsto dall' art.6, ultimo comma punto 2) dello Statuto nazionale)

(6) Su richiesta della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto di un gruppo linguistico, in una determinata struttura sindacale, ove non esista la composizione paritetica, dovrà essere adottata una clausola di garanzia che consenta al gruppo minoritario di avere un eguale peso nell'elezione dei candidati.

Articolo 16 - Congresso confederale

(1) Il Congresso è il massimo organo deliberante della CGIL/AGB/CGL. Esso viene convocato ogni quattro anni, in concomitanza ai congressi a livello nazionale, e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo delle iscritte/iscritti.

(2) Il Comitato direttivo della CGIL/AGB/CGL deciderà, con la maggioranza dei 3/4 dei componenti, un apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi garantendo l'attuazione dei principi di cui all'articolo. 8 del presente Statuto e le normative vincolanti, deliberate dal Comitato direttivo stesso, in applicazione del medesimo articolo dello Statuto.

(3) Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata alle iscritte/agli iscritti nelle modalità previste dal Regolamento congressuale.

(4) Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza - nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo - del massimo organo dirigente dell'istanza per la quale è indetto il Congresso; tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati/delle delegate da eleggere.

(5) Compiti del Congresso confederale sono:

1. definire gli orientamenti generali della CGIL/AGB/CGL che devono essere seguiti da tutte le organizzazioni confederate;
2. eleggere il Comitato direttivo;
3. eleggere il Collegio dei Sindaci;
4. eleggere il Collegio di verifica.

(6) Al Congresso compete deliberare sulla modifica dello Statuto confederale, sulle affiliazioni della CGIL/AGB/CGL alle organizzazioni interregionali o sulla revoca delle stesse. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati.

(7) Fra un congresso e l'altro il potere di deliberazione sulle affiliazioni interregionali o sulla revoca delle stesse è affidato al Comitato direttivo regionale, che delibererà con la maggioranza dei 3/4 dei componenti.

(8) Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

Articolo 17 - Conferenza regionale dei delegati di lingua tedesca e ladina

(1) Tra un congresso e l'altro si svolgerà di norma, una conferenza regionale dei delegati e delle delegate di lingua tedesca e ladina della CGIL/AGB/CGL convocata dal Consiglio sindacale di cui all'articolo 21. Nell'ambito di tale conferenza saranno, con specifiche relazioni, valutati i progressi attuati verso il carattere plurietnico della CGIL/AGB/CGL ed elaborate le strategie per lo sviluppo futuro in questa direzione.

(2) Anche a livello di categoria e di zona possono essere promosse specifiche conferenze dei delegati e delle delegate di lingua tedesca e ladina con lo scopo di cui al comma 1.

Articolo 18 - Comitato direttivo regionale della CGIL/AGB/ CGL

(1) Il Comitato direttivo è il massimo organo deliberante della CGIL/AGB/CGL tra un Congresso e l'altro. Ad esso sono affidati i compiti di dirigere la Confederazione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso confederale, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la CGIL/AGB/CGL si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso confederale.

(2) Al fine di garantire la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti i gruppi linguistici locali, il Comitato Direttivo regionale si costituisce in modo paritetico fra appartenenti al gruppo italiano e tedesco. Dovrà pure essere assicurata una rappresentanza ladina. Altresì sarà garantita una adeguata rappresentanza di lavoratori/lavoratrici di nazionalità diversa da quella italiana.

(3) Al Comitato direttivo è affidato il compito di deliberare, in apposite sessioni, sulle materie rinviate dall'articolo. 8 del presente Statuto e sulle normative in materia di regolamento del personale di amministrazione e canalizzazione, di regole relative alla vita interna e ai comportamenti dei gruppi dirigenti, seguendo i principi della CGIL nazionale.

(4) Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare fino all'interruzione del rapporto di lavoro, o alla cessazione dell'aspettativa o del distacco sindacale.

(5) Il Comitato direttivo della CGIL/AGB/CGL stabilisce i settori d'iniziativa e di presenza nei quali operare con enti, istituti confederali, società, associazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo Statuto, l'eventuale articolazione territoriale, la nomina degli organismi dirigenti. La presidenza o la direzione degli enti e istituti confederali partecipano al Comitato direttivo della CGIL/AGB/ CGL. Le stesse presentano annualmente al Comitato direttivo la relazione sull'attività svolta, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

(6) Qualora un organo direttivo o esecutivo di organizzazioni della CGIL/AGB/CGL assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza alla CGIL/AGB/CGL, perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto (e le normative conseguenti) o, analogamente, degli Statuti delle federazioni o sindacati nazionali di categoria e dello SPI, con le norme amministrative, compresi i ripetuti e immotivati deficit di bilancio, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto da ledere l'immagine della Confederazione, spetta al Comitato direttivo della CGIL/AGB/CGL, decidere, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento di detto organo. Il Comitato direttivo regionale nomina, quindi, un commissario con i poteri dell'organismo disciolto che dovrà ristabilire le condizioni di una positiva e corretta direzione, oppure organizzare, entro sei mesi dalla nomina, il Congresso straordinario dell'organizzazione interessata. Nella delibera del Comitato direttivo della CGIL/AGB/CGL dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento.

(7) Spetta al Comitato direttivo definire norme di comportamento - per i casi di azioni sindacali che interessino più categorie o servizi essenziali di pubblica utilità - che garantiscano che le stesse siano decise d'intesa, nei rispettivi ambiti, con le Camere del lavoro zonali e la CGIL nazionale e che si esercitino in un quadro di salvaguardia dell'utenza. Tali norme conterranno le relative sanzioni nel caso di non rispetto.

(8) Il Comitato direttivo della CGIL/AGB/CGL è eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.

(9) Il Comitato direttivo provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Comitato di garanzia, del Collegio di verifica, del Collegio dei sindaci, nelle forme previste dal presente Statuto.

(10) Il Comitato direttivo si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed elegge fra i suoi membri un/a presidente e fino a due Vicepresidenti, scelti/e fra appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del/della Presidente, con il compito di convocare le riunioni del Comitato Direttivo e assicurare la funzionalità nel rispetto del regolamento.

(11) Il/la Presidente del Comitato Direttivo o un/a suo/a Vice può partecipare ai lavori della segreteria della CGIL/AGB/CGL. I membri della Segreteria regionale non possono far parte della Presidenza del Comitato Direttivo.

(12) La Presidenza del Comitato Direttivo sarà affidata a rotazione fra appartenenti ai diversi gruppi linguistici avendo cura che il/la Presidente appartenga ad un gruppo diverso da quello del/la Segretario/a generale della CGIL/AGB/CGL.

(13) Il Comitato direttivo è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria confederale almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento.

(14) Ogni componente del Comitato direttivo può partecipare a qualsiasi Congresso o riunione delle organizzazioni confederali e di prendervi la parola.

(15) Il Comitato direttivo elegge il/la segretario/a generale, il/la vicesegretario/a e la Segreteria.

(16) Elegge, inoltre, gli Ispettori regionali.

(17) Il Comitato direttivo può decidere l'elezione di un organismo con funzioni di direzione operativa, fissandone compiti e potere.

(18) Il Comitato direttivo può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, dei quadri e delegati, delle lavoratrici ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

(19) Il Comitato direttivo delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.

(20) Le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata.

(21) Al Comitato Direttivo CGIL/AGB/CGL spetta la competenza di decidere definitivamente, trattandosi di questioni di interessi generale, su materie previste da accordi politici internazionali e dallo Statuto Speciale di Autonomia, relative a problemi che investono garanzie costituzionali per la tutela delle minoranze linguistiche dell'Alto Adige - Südtirol, discusse in apposita sessione del Comitato direttivo. Per il voto è richiesta la maggioranza qualificata del 75% dei presenti.

(22) Anche nelle altre strutture organizzative di categoria, territoriali e di servizio, i problemi di cui sopra vengono discussi per assumere voti e proposte da trasmettere al Comitato direttivo regionale cui spetta la decisione definitiva.

Articolo 19 - Segreteria della CGIL/ AGB/CGL

(1) La Segreteria è l'organo che attua le decisioni del Comitato direttivo e assicura la gestione continuativa della CGIL/AGB/CGL, assumendo la funzione di Centro Regolatore. Risponde della propria attività al Comitato direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del segretario generale o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

(2) Per l'elezione e le regole di selezione della segreteria si fa riferimento alle delibere statutarie nazionali nr 6 e nr 7 del 20 dicembre 2010.

3) Per le modalità di voto per l'elezione della segreteria, si fa riferimento alla delibera statutaria nazionale nr 8, titolo III, e ad una apposita delibera statutaria, da far approvare al Comitato Direttivo Confederale Regionale entro 3 mesi dall'approvazione dello Statuto Integrativo Regionale, che dovrà definirne la composizione tenendo anche conto della specifica situazione legata alla presenza dei tre gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino, e che dovrà regolamentare anche l'elezione del segretario regionale (art.20 comma 3)

4) Ad ogni componente della Segreteria viene affidato un incarico operativo, da parte della stessa, su proposta del Segretario/a generale. Il/La componente di Segreteria risponde del suo operato all'organo esecutivo.

La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti e della revoca dello stesso deve essere data comunicazione tempestiva al comitato direttivo, in apposita riunione.

(5) La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

(6) La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana delle attività confederali e mantiene un contatto permanente con le federazioni o sindacati regionali di categoria, con la CGIL nazionale, con le Camere del lavoro zonali e con gli enti e istituti confederali, nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne. Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

(7) La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e servizi della CGIL/AGB/ CGL, ne coordina l'attività nei vari campi, nomina i funzionari confederali e i collaboratori tecnici, presenta al Comitato direttivo, per l'approvazione, i bilanci della Confederazione.

Articolo 20 - Segreteria generale

(1) La rappresentanza legale della CGIL/AGB/ CGL di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:

a) al/la Segretario/a generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;

b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria confederale, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria della CGIL/AGB/CGL può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo.

Artico

(2) Il Segretario generale della CGIL/AGB/CGL rappresenta l'Organizzazione nella sua interezza. Al termine del/i mandato/i congressuale/i va automaticamente assicurata l'elezione di un Segretario generale dell'altro gruppo linguistico. Fermo restando tale principio, per l'elezione del segretario generale si fa riferimento alla delibera statutaria nazionale nr 6 del 20 dicembre 2010, mentre per le regole di selezione si fa riferimento alla delibera statutaria nr 7 del 20 dicembre 2010.

(3) Le modalità di voto sono regolamentate da apposita delibera statutaria da far approvare al Comitato Direttivo Confederale Regionale entro 3 mesi dall'approvazione e/o ratifica dello Statuto Integrativo Regionale.

(4) In caso di impedimento o di assenza del Segretario generale la rappresentanza di cui al punto a) del primo comma, è affidata ad un/a Vice-segretario/a o, in assenza di tale figura o per impedimento di questi, ad altro componente della Segreteria, in entrambe i casi appartenente ad un gruppo linguistico diverso da quello del segretario generale.

(5) Nelle categorie, dove è possibile, si adotterà il criterio di rotazione dell'incarico, come definito al comma 2 per quanto riguarda l'elezione del segretario generale confederale. Negli altri casi il rispettivo Comitato direttivo dovrà, in un ordine del giorno approvato con la maggioranza assoluta dei componenti, motivare la non avvenuta rotazione. Anche nelle segreterie categoriali della CGIL/ AGB/CGL il/la Vicesegretario/a, se sarà nominato, dovrà appartenere ad un gruppo linguistico diverso da quello del Segretario generale.

lo 21 - Consiglio sindacale del gruppo di lingua tedesca e ladina

(1) A tutela delle peculiarità etniche e per favorire lo sviluppo sindacale, sociale, culturale, politico e la partecipazione sindacale dei lavoratori e delle lavoratrici, dei pensionati e delle pensionate delle minoranze etniche nazionali; al fine anche di assicurare il rafforzamento del modello sindacale plurietnico nonché per rapporti e collaborazioni di ogni tipo e a sostegno delle esigenze specifiche delle strutture sindacali viene istituito il Consiglio Sindacale regionale del gruppo di lingua tedesca e ladina nella CGIL/ AGB/CGL.

(2) Al Consiglio hanno diritto di partecipare i membri di lingua tedesca e ladina del Comitato Direttivo regionale, del Comitato di Garanzia, dei Collegio dei Sindaci e delle Segreterie dei Sindacati di categoria ed i coordinatori/le coordinatrici delle Camere del Lavoro zonali.

(3) Fermo restando la responsabilità generale della segreteria confederale il coordinamento dell'attività del Consiglio compete ad un/a coordinatore/ coordinatrice eletta all'interno del Consiglio stesso.

(4) Fra i compiti del Consiglio vi è anche quello di sviluppare, di concerto con gli organismi dirigenti delle strutture sindacali interessate, particolari iniziative e attività rivolte agli iscritti ed ai lavoratori, alle lavoratrici, ai pensionati e alle pensionate di lingua tedesca e ladina.

(5) Il Consiglio Sindacale si riunisce almeno ogni quattro mesi oppure ogni qualvolta il coordinatore/la coordinatrice lo ritieni opportuno oppure su richiesta del 20% dei suoi membri.

(6) Il Consiglio resta in carica per tutto il periodo intercorrente fra i congressi confederali regionale e nell'esplicare la propria attività é vincolato dalle norme dello Statuto Confederale, dalle delibere congressuali e del Comitato Direttivo regionale.

(7) Per realizzare quanto previsto dal comma 1, i membri di lingua tedesca e ladina dei Comitati Direttivi di categoria e dei Comitati degli iscritti zonali possono costituirsi in Consiglio sindacale categoriale o zonale per discutere ed assumere preventivamente orientamenti da sottoporre nei rispettivi organi deliberanti, garantendo loro il diritto al dissenso da poter esprimere anche pubblicamente, nei termini previsti dal presente Statuto.

(8) I Consigli sindacali categoriali e zonali sono regolati dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

Articolo 22 - Collegio dei Sindaci

(1) Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa della CGIL/ AGB/CGL. Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal Congresso confederale.

(2) Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni.

(3) Per i Collegi dei Sindaci, i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell'ambito dell'organizzazione.

(4) Il Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio della CGIL/AGB/CGL; controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.

(5) Il Collegio dei Sindaci presenta al Congresso confederale una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso precedente.

(6) Il Collegio elegge nel proprio seno una presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

(7) Il presidente dei Sindaci revisori è invitato alle riunioni del Comitato direttivo.

Articolo 23 - Ispettori

(1) Gli Ispettori sono scelti fra iscritte e iscritti CGIL/AGB/CGL che, avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo.

(2) Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riser-vatezza, sia nella fase istruttoria sia ad indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina un'immediata verifica del Comitato direttivo regionale.

(3) Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con enti, istituti confederali, società, associazioni e Fondazioni promosse dalle strutture di riferimento, nonché quelli a loro assegnati dal Comitato direttivo CGIL/AGB/CGL.

(4) La loro attività si svolge con ispezioni programmate nel tempo. Si attivano anche su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o da strutture. Riferiscono i risultati delle ispezioni all' organismo di riferimento o a quello che ha conferito il mandato , oltreché, se del caso, al Collegio dei Sindaci. Nel caso le ispezioni riguardino tematiche che coinvolgono più strutture comunicano il loro programma di attività preventivamente e riferiscono i risultati delle ispezioni al Centro Regolatore interessato.

Qualora si ravvisino delle irregolarità, alla struttura sottoposta ad ispezione viene formalmente concesso dagli Ispettori un tempo entro il quale regolarizzare le anomalie riscontrate, previa informazione al Centro Regolatore di riferimento o a quello che ha attivato l' ispezione: Trascorso tale periodo se la situazione non viene regolarizzata, gli Ispettori sono tenuti a riferire al relativo Comitato Direttivo e a quello del Centro Regolatore di riferimento.

Le modalità di procedura e di funzionamento degli Ispettori sono determinate da un apposito Regolamento approvato dal Comitato Direttivo nazionale della CGIL su proposta degli stessi Ispettori.

(5) Il coordinatore degli ispettori è invitato alle riunioni del Comitato direttivo.

Articolo 24 - Comitato di garanzia (articolo valido fino al 31.12.2011- da adeguarsi poi all' art.27 dello Statuto nazionale che prevede il funzionamento a regime dei comitati di garanzia interregionali)

(1) Il Comitato di garanzia è l'organo di giurisdizione interna di prima istanza della CGIL/AGB/CGL fino alla data del 31.12.2011. Ferma restando la possibilità per iscritti e iscritte di rivolgersi direttamente al Comitato di Garanzia interregionale, è l'organo cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione, nei riguardi delle/gli propri/e iscritte/i in base all'articolo 29. Esso viene eletto a voto palese dal Congresso regionale a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, tra le iscritte/iscritti con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e imparzialità. Il Congresso regionale fissa il numero dei componenti effettivi e supplenti - invitati permanenti con funzioni di surroga dei componenti effettivi assenti - rappresentanti in pari percentuali di strutture orizzontali e verticali. Esso è costituito in modo paritetico fra i due gruppi linguistici prevalenti.

(2) Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Comitato, il numero di supplenti si riducesse a due, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 per cento dei votanti.

(3) L'appartenenza al Comitato di garanzia è incompatibile con incarichi esecutivi di qualsiasi livello.

(4) Nel proprio seno elegge una Presidenza avendo cura di eleggere un/a Vicepresidente appartenente ad un gruppo linguistico diverso da quello del/la Presidente.

(5) Le decisioni dei Comitati di garanzia sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le modalità di procedura sui provvedimenti disciplinari e sul funzionamento interno dei Comitati di garanzia sono determinate da un apposito regolamento varato dal Comitato di garanzia nazionale.

(6) Ogni componente del Comitato è vincolato al massimo di riservatezza sia nella fase istruttoria che a indagine conclusa, tranne che successivamente alle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle delibere stesse. Nel Comitato di garanzia il soggetto cui compete l'istruttoria non può coincidere con colui che esprime il giudizio finale.

(7) Ogni intervento tendente a condizionare l'operato e il giudizio del Comitato di garanzia, esercitato sia sull'intero comitato che sui singoli componenti, è considerato violazione grave e lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza di questa funzione. Esso comporta obbligatoriamente l'attivazione di una indagine specifica promossa direttamente dal Comitato stesso o del Collegio di verifica regionale.

(8) Il Comitato di garanzia è invitato alle riunioni del Comitato direttivo.

Articolo 25 - Collegio di verifica

(1) Il Collegio di verifica è l'organo di garanzia e interpretazione statutaria, nonché di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e strutture della CGIL/AGB/CGL, compresi i Comitati degli iscritti.

(2) Esso è composto da cinque componenti effettivi e altrettanti supplenti - invitati permanenti - con funzione di surroga dei componenti effettivi assenti. La composizione linguistica del Collegio è paritetica e rispettosa della norma non discriminatoria.

(3) Esso è eletto a voto palese dal Congresso confederale a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, tra le/gli iscritte/i con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione e con un riconosciuto prestigio, autonomia e imparzialità.

(4) Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 per cento dei votanti.

(5) Il Collegio elegge nel proprio seno una presidenza con la composizione linguistica paritetica cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del comitato stesso.

(6) I componenti effettivi del Collegio sono invitati alle riunioni del Comitato direttivo.

(7) Il Collegio, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, e sugli atti dei vari organismi, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della CGIL/AGB/CGL, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare total-mente o parzialmente atti giudicati irregolari. Qualora l'annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri/altre iscritti/iscritte o che risulti lesivo per l'organizzazione, il Collegio di verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di garanzia di riferimento, per quanto di competenza.

(8) Il Collegio ha giurisdizione sull'attività delle strutture confederali di livello inferiore, compresi i Comitati degli iscritti.

(9) Le decisioni del Collegio sono assunte con una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

(10) Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di verifica sono determinate dal Regolamento tipo predisposto dal Collegio statutario ed approvato dal Comitato direttivo nazionale della CGIL.

(11) Allo scopo di migliorare sempre di più il carattere plurietnico della CGIL/AGB/CGL e di tutte le strutture sindacali annualmente in una assemblea dei/delle rappresentanti di tali strutture vengono verificati i passi avanti compiuti in questo senso, la partecipazione ed il protagonismo degli attivisti e delle attiviste di lingua tedesca e ladina e concordate le strategie per superare eventuali ostacoli frapposti.

Titolo IV - Dell'amministrazione

Articolo 26 - Autonomia amministrativa

(1) La CGIL/AGB/CGL regionale ed i sindacati di categoria, gli enti ed istituti confederali sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione, ad esse aderente, salvo quanto stabilito diversamente dai singoli Statuti in virtù di norme di legge.

Tutte le strutture operano per raggiungere la massima condivisione e integrazione sul versante tecnico, informatico, editoriale, gestionale e della comunicazione per migliorare l'attività e favorire un'ottimale gestione delle risorse.

(2) A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall'organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, la CGIL/AGB/CGL e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

Articolo 27 - Contributi sindacali e solidarietà

(1) La CGIL/AGB/CGL, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte delle/gli iscritte/i della delega, anche bancaria, per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture CGIL/AGB/CGL che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce "entrate".

(2) L'utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi è regolato dal Comitato direttivo della CGIL/AGB/CGL.

(3) La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dal Comitato direttivo della CGIL nazionale.

(4) Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la CGIL/AGB/CGL e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

(5) I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione.

(6) Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.

(7) Il Comitato direttivo della CGIL/AGB/CGL decide i criteri di riparto conseguenti alle normative generali sul finanziamento e sui riparti stabilita dal Comitato direttivo nazionale della CGIL.

(8) La quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Articolo 28 - Attività amministrativa

(1) L'attività amministrativa della CGIL/AGB/CGL deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e trasparenza.

(2) A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

a) predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso l'applicazione del modello di "Piano unico dei conti", del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo composto da Stato patrimoniale, Conto economico, relazione illustrativa del Bilancio e del rendiconto delle spese sostenute per l'INCA;

b) il Comitato direttivo è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

c) ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci revisori, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore nonché degli ispettori che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;

d) l'attività amministrativa dei comitati degli iscritti potrà essere compresa in quella delle strutture di livello superiore con l'ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dal Comitato direttivo CGIL/AGB/CGL;

e) i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le/gli iscritte/i alle rispettive strutture.

f) I rappresentanti della CGIL-AGB in seno alle strutture di servizio riferiscono, sulle situazioni in essere in detti Servizi, al Comitato direttivo regionale.

(3) La CGIL/AGB/CGL non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione salvo diverse disposizioni legislative.

(4) Il patrimonio della CGIL/AGB/CGL, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Titolo V - Della giurisdizione interna

Articolo 29 - Sanzioni disciplinari

(1) E' passibile di sanzioni disciplinari l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/-iscritti o risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazione di principi e norme dello Statuto.

(2) Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

a) biasimo scritto;

b) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscritta/o;

c) in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello, destituzione dalla/e carica/che sindacale/i ricoperta/e;

d) espulsione dall'organizzazione.

(3) Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

a) comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le corrette norme di leale comportamento nell'Organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari. La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico;

b) molestie e ricatti sessuali;

c) reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;

d) atti affaristici o di collusione con la controparte.

(4) In casi di particolare gravità, derivanti da sotto-posizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria competente può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il Comitato direttivo relativo dovrà, entro trenta giorni, ratificare tale decisione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

(5) Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale (da parte delle segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione.

(6) Ogni iscritto/a ha diritto a due livelli di giudizio:

a) Il Comitato di garanzia di prima istanza presso la CGIL/AGB/CGL regionale;

b) il Comitato di garanzia di appello del Nord Est costituito su base interregionale.

(7) Il Comitato di garanzia presso la CGIL nazionale decide, in ultima istanza, sui ricorsi contro le decisioni delle istanze inferiori.

Titolo VI - Norme conclusive e transitorie

Articolo 30 - Divieto di disturbo

(1) E' fatto divieto di fumare e di usare apparecchi di telefonia mobile che rechino disturbo ai/alle partecipanti delle riunioni di ogni livello confederale e di categoria.

Art. 31 - Modifiche del presente statuto

(1) Il presente statuto può essere modificato solo con una maggioranza qualificata del 75% dei delegati presenti al Congresso regionale della CGIL/AGB/ CGL.

Art. 32 - Rimando ai Statuti nazionali

(1) Per quanto riguarda il contenuto dell'art. 12 dello Statuto nazionale della CGIL e per quanto non espressamente riportato nel presente statuto valgono le norme degli statuti della CGIL nazionale e delle categorie nazionali.

Art. 33 - Elezione del Collegio di verifica

(1) abrogato

Modalità di Voto del Segretario Generale e della Segreteria della CGL-CGIL-AGB (art. 20 comma 3 e art.19 comma 7 dello Statuto Integrativo regionale)

Titolo 1

- 1.1 Fermo restando quanto stabilito dalle Delibere statutarie nazionali nr 6 e nr 8 ed in sintonia con lo Statuto integrativo regionale che regola il rapporto, all'interno dell'organizzazione, tra i 3 gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino, l'elezione del Segretario Generale Confederale Regionale dell'Alto Adige Suedtirolo avviene per il primo mandato secondo le modalità previste dal titolo II della succitata delibera. Al contrario, la riconferma per un secondo mandato del Segretario Generale avviene in prima votazione con il consenso dei 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo, ed in seconda votazione con il consenso dei 2/3 dei presenti. Nel caso anche dopo la seconda votazione non avvenisse la riconferma, il Comitato Direttivo Confederale Regionale dovrà essere riconvocato per una nuova consultazione o per l'avvio della procedura prevista dallo Statuto all'art.16, comma 7.
- 1.2 L'elezione della segreteria avviene secondo le modalità previste dal Titolo III della delibera statutaria nazionale nr 8. In sintonia con lo Statuto integrativo regionale che regola il rapporto, all'interno dell'organizzazione, tra i tre gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino, la composizione della segreteria dovrà garantire un'adeguata rappresentanza dei tre gruppi linguistici, in particolare di quello italiano e di quello tedesco.
- 1.3 Per tutto quanto non espresso esplicitamente nella presente delibera si fa riferimento alle delibere statutarie nazionali nr 6 e nr 8.
- 1.4 La presente delibera può essere modificata dal Comitato Direttivo della CGL-CGIL-AGB con una maggioranza qualificata del 75% dei presenti.